CAMERA DEI DEPUTATI N. 3069-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE **TROISI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 luglio 1957 (*Stampato n. 2031*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 luglio 1957

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La particolare complessità e delicatezza della materia relativa al riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che ha richiesto approfonditi studi ed accurate indagini, e le note vicende della lunga crisi governativa, che ha paralizzato l'attività del Parlamento per varie settimane, non hanno consentito di approvare, entro il 30 giugno 1957, il disegno di legge n. 1785, presentato dal Governo al Senato nella seduta del 6 dicembre 1956 con la richiesta della procedura d'urgenza. Il predetto termine di proroga fu stabilito dal decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22.

Le ragioni accennate non spiegano tuttavia l'indugio frapposto all'esame del provvedimento legislativo.

Pertanto, sussistendo il caso straordinario di necessità e d'urgenza di assicurare la continuità dei servizi marittimi, il Governo si è avvalso dei poteri concessi dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione e ha emesso il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con il quale si dispone l'ulteriore proroga sino al 30 giugno 1958 dei termini previsti dal secondo comma, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Di tale decreto-legge si chiede adesso la conversione in legge, già approvata dall'altro ramo del Parlamento. La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 24 luglio 1957, ha esaminato l'odierno disegno di legge deliberando di esprimere parere favorevole.

Oltre a concedere una nuova proroga, il decreto-legge, sottoposto al nostro esame per la conversione, stabilisce norme per gli oneri (previsti nella misura di venti miliardi) e la relativa copertura (articolo 3). La predetta somma sarà ripartita fra le quattro Società marittime in sede di stipulazione degli atti di proroga, in base alle risultanze contabili relative al periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958. Il pagamento sarà effettuato in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957 e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti nel già menzionato periodo.

La Commissione ha rilevato, ancora una volta, la irrazionalità del sistema vigente d'integrazione dei bilanci delle Società marittime sovvenzionate, pure riconoscendo che i rafforzati controlli da parte del Ministero hanno sensibilmente ridotto l'onere dell'intervento statale, che dai 26 miliardi del 1954 è sceso a 20.200 milioni nel 1956.

Nel proporre l'approvazione dell'unito disegno di legge, la Commissione ha espresso il voto che al più presto si possa procedere all'esame del provvedimento legislativo che darà un assetto più razionale ad un settore così importante della vita economica della Nazione.

TROISI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO

Identico.